

REGOLAMENTO (CEE) N. 2463/89 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pantaloni di cotone della categoria di prodotti n. 28 (numero d'ordine 40.0280), agli indumenti per bambini della categoria di prodotti n. 68 (numero d'ordine 40.0680) e alle reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, della categoria di prodotti n. 97 (numero d'ordine 40.0970), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i pantaloni di cotone della categoria di prodotti n. 28 (numero d'ordine 40.0280), gli indu-

menti per bambine della categoria di prodotti n. 68 (numero d'ordine 40.0680) e le reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi della categoria di prodotti n. 97 (numero d'ordine 40.0970) il massimale è fissato a rispettivamente 104 000 pezzi, 87 t e 21 t; che, alla data del 1° agosto 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 14 agosto 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Thailandia:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0280	28 (1 000 pezzi)	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.